



**IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE**

**Rebora Elena**

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

**ha assunto la seguente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 670 DEL 25/05/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EXTRACURRICULARI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO IN FAVORE DI PERSONE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE, CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO DI CUVEGLIO.**



**OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EXTRACURRICULARI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO IN FAVORE DI PERSONE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE, CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO DI CUVEGLIO.**

***IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE***

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**richiamate** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 131 del 10.3.2022 "Assegnazione dei budget per l'anno 2022. Aggiornamento a seguito dell'adozione del BPE 2022";

**richiamato altresì** l'atto di delega prot. n. 13243 del 24.02.2021 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

**vista** la DGR n. X/7763 del 17.1.2018 recante "Indirizzi regionali in materia di Tirocini" ed in particolare il Titolo 4. Disciplina specifica – 4.1. Tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati;

**visto** altresì il Decreto Regione Lombardia n. 6286 del 7.5.2018 avente ad oggetto "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative";

**vista** la nota del 7.3.2022, acquisita agli atti in data 8.3.2022 prot. n. 0016167, con la quale la Comunità Montana Valli del Verbano di Cuveglio chiede la stipula di una convenzione per permettere, tra l'altro, lo svolgimento di tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di persone appartenenti alle categorie protette, presso alcune Strutture Aziendali;

**dato atto** che la succitata Comunità garantisce che i tirocinanti godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente nel dettaglio i singoli tirocini;

**dato atto altresì** che l'avvio dei tirocini in argomento è subordinato al parere favorevole dei Direttori/Responsabili delle Strutture ospitanti;



**precisato** che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni aziendali e delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

**precisato altresì** che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore/Responsabile della struttura/servizio interessato, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore/responsabile della Struttura/Servizio vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti;

**vista** la nota mail del 9.2.2022, depositata agli atti, con la quale la Coordinatrice Servizio NIL e SIS della Comunità Montana Valli del Verbano di Cuveglio chiede l'autorizzazione allo svolgimento di tirocini extracurricolari in favore di n. 5 persone appartenenti alle categorie protette;

**dato atto** che i Direttori/Responsabili delle Strutture presso le quali i suddetti candidati svolgeranno i tirocini hanno già espresso i pareri favorevoli;

**ritenuto** conseguentemente di:

- approvare la stipula di convenzione per lo svolgimento di tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di persone appartenenti alle categorie protette, con la Comunità Montana Valli del Verbano di Cuveglio, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1), costituisce parte integrante e sostanziale, per il periodo dal 20.5.2022 al 19.5.2025;
- di autorizzare lo svolgimento di n. 5 tirocini extracurricolari con le seguenti caratteristiche:
  - durata di ciascun tirocinio: da un minimo di mesi 6 a un massimo di mesi 8;
  - impegno: n. 5 ore al giorno per cinque giorni la settimana;
  - indennità di partecipazione: Euro 300,00.= mensili;
- di rinviare a successivi provvedimenti l'eventuale autorizzazione allo svolgimento di ulteriori tirocini extracurricolari in favore di persone appartenenti alle categorie protette, durante l'arco di vigenza della suddetta convenzione;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

### ***DETERMINA***

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini extracurricolari di



inserimento/reinserimento lavorativo in favore di persone appartenenti alle categorie protette, con la Comunità Montana Valli del Verbano di Cuveglio, per il periodo dal 20.5.2022 al 19.5.2025;

2. di autorizzare lo svolgimento di n. 5 tirocini extracurricolari con le seguenti caratteristiche;
  - durata di ciascun tirocinio: da un minimo di mesi 6 a un massimo di mesi 8;
  - impegno: n. 5 ore al giorno per cinque giorni la settimana;
  - indennità di partecipazione: Euro 300,00.= mensili;
3. di precisare che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni aziendali e delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;
4. di precisare altresì che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore/Responsabile della struttura/servizio interessato, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore/responsabile della Struttura/Servizio vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti;
5. di rinviare a successivi provvedimenti l'eventuale autorizzazione allo svolgimento di ulteriori tirocini extracurricolari in favore di persone appartenenti alle categorie protette, durante l'arco di vigenza della suddetta convenzione;
6. di precisare che il reddito derivante dalle somme corrisposte ai tirocinanti è assimilato al reddito di lavoro dipendente e soggetto ad aliquota progressiva ex art 47 D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modifiche, oltre all'IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
7. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto di complessivi Euro 13.020,00 relativi all'anno 2022, siano imputati nel seguente modo:  
  
*Euro 12.000,00 al conto di costo 410537 "Altri servizi non sanitari"*  
*Euro 1.020,00 al conto 410624 "IRAP";*
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 577 DEL 26/04/2022

**RISORSE UMANE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EXTRACURRICULARI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO IN FAVORE DI PERSONE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE, CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO DI CUVEGLIO.**

**IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA**

Ha registrato contabilmente come di seguito:

<b>Anno</b>	<b>Conto</b>	<b>N. Autorizzazione</b>	<b>Importo</b>
2022	410537	1809	12.000,00
2022	410624	985	1.020,00

Altro:



# COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

## CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE n° \_\_\_\_ (n. prot. e data come da PEC)

(ai sensi della DGR n. 7763 del 17/01/2018 e del Dds n° 6286 del 07/05/2018)

<u>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO</u>
<u>VIRTUALE - MARCA DA € 16,00 NUMERO</u>
<u>SERIALE 01161341165636 del 06/11/2018 CHE</u>
<u>IL TITOLARE DOVRÀ ANNULLARE E</u>
<u>CONSERVARE IN ORIGINALE.</u>

TRA

SOGGETTO PROMOTORE: Comunità Montana Valli del Verbano con sede legale in Via Collodi n.4, 21016 Luino ( VA ) e sede Operativa presso Servizio NIL Piazza Marconi, n.1, 21030 Cuveglio ( VA ): Codice Fiscale 93017450128 - P. Iva 03114910122

In qualità di soggetto autorizzato regionale ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, autorizzazione n. 61/2012, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dr. CASTOLDI SIMONE , nato a Brenta il 10/01/1966, in qualità di Legale Rappresentante a ciò autorizzato con delibera assembleare n. 10 del 22/07/2019

E

SOGGETTO OSPITANTE : Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi

Con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P.IVA n. 03510050127

Rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Risorse Umane Dott.ssa Elena Reborra, a ciò delegata dal Direttore Generale Dott. Gianni Bonelli

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 2.1 della DGR 17/01/2018 n. 7763 tra i soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia rientrano i soggetti autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. regionale n.22/2006;

CONSIDERATO CHE

La Comunità Montana Valli del Verbano rientra tra i soggetti sopra indicati in quanto soggetto autorizzato regionale ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006 con autorizzazione n. 61/2012,

si conviene quanto segue

### ARTICOLO 1

#### Soggetti della Convenzione

Il Soggetto Ospitante: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati "tirocinanti" per lo svolgimento di tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento lavorativo su proposta del Soggetto Promotore: Comunità Montana Valli del Verbano.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto della Convenzione**

I tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari la proroga può essere attivata alla condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia).

Nell'ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso Soggetti Ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Piano formativo Individuale di riferimento è quello predisposto dalla regione della quale il Soggetto Ospitante intende adottare la normativa.

## **ARTICOLO 3**

### **Progetto Formativo Individuale**

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso la funzione di tutoraggio di cui all'art. 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

## **ARTICOLO 4**

### **Le funzioni di tutoraggio**

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto Promotore e dal Tutor del Soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicati in avvio, previa comunicazione alle parti interessate.

Il tutor del Soggetto Promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa della organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.

Il tutor del Soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinio sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

## **ARTICOLO 5**

### **Indennità di partecipazione**

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 3.8 e 4.1 degli Indirizzi Regionali, le parti concordano che l'indennità di partecipazione corrisposta dal soggetto ospitante al tirocinante è definita all'interno del Progetto formativo Individuale, che verrà all'uopo redatto per ciascun tirocinante.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo art. 10 non sussiste l'obbligo di corresponsione

dell'indennità di partecipazione.

I tirocinanti potranno accedere alla mensa aziendale, ove presente, nel caso in cui l'effettiva presenza giornaliera superi le 6 ore, mediante l'acquisto di buoni pasto il cui costo unitario è attualmente di Euro 5,16.

## **ARTICOLO 6**

### **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

Il tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore.
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore; il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

L'invio delle Comunicazioni Obbligatorie è assolto dal Soggetto Ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

## **ARTICOLO 7**

### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

formazione generale; erogazione a carico del soggetto promotore

formazione specifica; erogazione a carico del soggetto promotore

b) la "Sorveglianza Sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 81/08, anche in riferimento alla gestione dei casi COVID-19, è a carico del soggetto promotore, che dovrà inoltre presentare idonea documentazione sanitaria attestante l'idoneità alla mansione del tirocinante, redatta da un medico specialista in medicina del lavoro, rilasciata da non più di due mesi rispetto all'inizio del tirocinio;

L'inizio del tirocinio potrà avvenire solo a seguito del nulla osta rilasciato dal medico competente del soggetto ospitante.

c) le attività info/formative ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 81/08 saranno a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:

- al modello organizzativo aziendale circa l'individuazione delle figure alle quali sono affidati specifici obblighi per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Datore di lavoro, Datori di lavoro delegati, dirigenti, preposti, S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso ecc.);
- ai rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori in riferimento alle attività in essere, alle mansioni effettivamente svolte, all'esposizione a prodotti o lavorazioni pericolose.

Si precisa che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1.

Il tirocinante che svolge attività in presenza, visto il D.L. 1.4.2021 n. 44, prima dell'inizio del tirocinio dovrà presentare certificazione dell'avvenuta vaccinazione anti COVID-19 (3° dose); in caso contrario l'Azienda si riserva di valutare l'avvio dei relativi tirocini in relazione all'andamento della pandemia.

## **ARTICOLO 8**

### **Anticorruzione**

Il soggetto promotore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, di cui ha preso visione sul sito aziendale [www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it), ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e prendono atto della rilevanza delle disposizioni in materia anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Le disposizioni sopra indicate sono parte integrante della presente convenzione e la loro violazione da parte del soggetto promotore o del tirocinante comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST Sette Laghi al risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

## **ARTICOLO 9**

### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità dal 20.05.2022 al 19.05.2025 (triennale) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

## **ARTICOLO 10**

### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi ha un Codice Etico, adottato con deliberazione dell'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese n. 986 del 22.06.2007, accessibile sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: [www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it), e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati; la violazione del Codice Etico da parte del soggetto promotore o del tirocinante comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Il soggetto promotore dichiara altresì di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, di cui ha preso visione sul sito aziendale [www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it) nella sezione amministrazione trasparente.

## **ARTICOLO 11**

### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, solo relativamente ai dati dei tirocinanti e dei tutor, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR e

definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in un Accordo di Contitolarità che si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, l'ASST dei Sette Laghi agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione del soggetto promotore potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l'ASST provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art. 29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi degli artt. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

## **ARTICOLO 12**

### **Spese**

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazione, imposte e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna a carico del soggetto promotore.

## **ARTICOLO 13**

### **Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Varese.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n.7763 del 17/01/2018.*

*Varese,*

Il Soggetto Promotore	Comunità Montana Valli del Verbano	Il Presidente Dr. Castoldi Simone
Il Soggetto Ospitante	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Sette Laghi	Per delega del Direttore Generale Il Direttore S.C. Risorse Umane (Dott.ssa Elena Rebora)



Determinazione Dirigenziale n. **670** del **25/05/2022**

***S.C. RISORSE UMANE***

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EXTRACURRICULARI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO IN FAVORE DI PERSONE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE, CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO DI CUVEGLIO.**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 25/05/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Cortellari Livia - Responsabile del procedimento Risorse Umane**

**Rebora Elena - Direttore Risorse Umane**

**Folino Rosy - Economico-finanziaria**

**Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria**

**Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Borghesi Renata Katia